



ANFFAS[®] ONLUS

Associazione Nazionale Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettivi e/o Relazionale

Osservatorio Nazionale Amministrazione di Sostegno

Nota informativa 11/06

5 dicembre 2006

REVOCA DELL'INTERDIZIONE

Dal referente dell'Osservatorio per la Sicilia, avv. Francesco Marcellino, ci viene segnalata un'importante Sentenza che volentieri di seguito riportiamo negli elementi essenziali:

Con tale **sentenza, emessa dal Tribunale Trieste, sez. civile, in data 29.09.2006**, infatti, è stata disposta **la revoca dell'interdizione** di una persona affetta da "disturbo mentale" con compromissione della capacità di autonomia e riconosciuto invalido all'80%.

Ciò si è reso possibile, principalmente, perché si è data prova che, successivamente alla pronuncia dell'interdizione, la persona in questione era stata destinataria di un "progetto di sostegno" tale da aver determinato un considerevole "progresso".

La documentazione sanitaria prodotta è stata di fondamentale importanza rispetto alla decisione assunta tanto che il Tribunale non solo si è "coraggiosamente" spinto a revocare la misura della interdizione, ma addirittura a non ritenere necessaria nemmeno la misura dell'Amministrazione di Sostegno.

Possiamo quindi affermare che si tratta di una sentenza "storica" ed in tal senso si è espresso anche il Prof. Cendon su Altalex (sito <http://www.altalex.com/index.php?idnot=35070>).

<<<>>>

Invitando a leggere l'intera sentenza, nonché il commento del prof. Cendon, collegandovi al sito di cui sopra, riportiamo qui qualche passaggio significativo dell'una e dell'altro.

La valutazione della raggiunta maggiore autonomia:

« La sentenza così recitaCertamente *permangono difficoltà nell'area della comunicazione sia verbale che scritta* (si consideri che sa leggere solo in stampatello maiuscolo, sa copiare dallo stampatello maiuscolo, e solo firmare anche in corsivo), ma stanno crescendo sensibilmente le sue facoltà nella



comunicazione verbale (sta imparando a costruire frasi significanti, è aumentato la sua capacità di concentrazione, e sta acquisendo capacità di muovere il pensiero nel campo dell'astrazione):

Le informazioni fornite dagli operatori e dai medici che se ne prendono cura:

..... i progressi registrati hanno indotto gli operatori e i medici che lo seguono a ritenere eccessiva la limitazione della sua indipendenza e dell'esercizio dei suoi diritti derivante dall'interdizione. Tali considerazioni sono risultate di fondamentale importanza ai fini della valutazione della domanda di revoca dell'interdizione che è stata pertanto accolta.

La sentenza evidenzia poi che l'accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell'interdizione (i progressi riscontrati hanno ridotto la stessa percentuale di invalidità civile), ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo ed in casi analoghi, atteso che un istituto – quale è l'interdizione – assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona, ma addirittura (come nel caso in esame) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima.

Si consideri infatti che A. potrebbe accedere, autonomamente, a borse lavori o a progetti di inserimento nell'ambiente lavorativo, e può farlo, allo stato, solo attraverso la mediazione del tutore, che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza, che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto. (...)

L'istituto dell'Amministrazione di sostegno si propone, quindi, nell'attuale ordinamento, sempre più, come lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale, i pur vigenti istituti della interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo residuale, subentrando qualora l'amministrazione di sostegno si riveli *inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario* (art. 413 c. 4 cod.civ). »

Il commento del Prof. Paolo Cendon:

« Impeccabile, per non dire esemplare, tutta la prima parte della sentenza triestina, ossia quella volta alla revoca dell'interdizione – nel caso in questione (e in generale beninteso).

Quante disinterdizioni e disinabilitazioni sono già state pronunciate in Italia da che la legge 6/2004 è in vigore? Poche temo, anche se il valore simbolico di ciascuna di esse è altissimo.

Quante ce ne saranno ancora fino al giorno in cui le due anticaglie oppressive del c.c. saranno state abrogate formalmente? Molte spero, non abbastanza di sicuro!!!



Cendon si sofferma a lungo, infine, sulla decisione del tribunale di Trieste che, non solo ha revocato l'interdizione, ma non ha nemmeno ritenuta necessaria la misura dell'Amministrazione di Sostegno.

Per le eventuali comunicazioni indirizzare sempre a:

Angelo Fasani: angelo.fasani@anffasmilano.it

e p.c. a Emanuela Bertini: ebertini@anffas.net